



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 11339 del 2021, proposto dal Comune di Lizzanello, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Marchello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Divisione dello Sport, - Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministero delle Politiche Giovanili, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Comune di Secli' (Le), Comune di Martino (Le), in persona dei Sindaci pro tempore, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensiva,*

del Decreto del Capo del Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.9.2021, pubblicato il 13.9.2021, con il quale sono state approvate la «graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie” pubblicato in data 13 luglio 2020, come da allegato “A” al presente decreto. [...]», nonché le «risultanze conseguite da ciascuna domanda di finanziamento pervenuta come dagli allegati “B” e “C” concernenti, rispettivamente, le domande di finanziamento ritenute non ammissibili - a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa - con evidenza analitica delle motivazioni di non conformità al bando, per la presenza di vizi escludenti non superabili e non superati nemmeno a seguito dell'attivazione del soccorso procedimentale, nonché le domande ritenute non ammissibili dalla Commissione, con evidenza analitica delle motivazioni di inammissibilità.» ; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso o consequenziale inerente alla valutazione della domanda di ammissione a finanziamento presentata dal Comune di Lizzanello, ivi compresi l'articolo 6, lettere c) e d), l'articolo 7 e l'articolo 8, lettera g) dell'Avviso Pubblico «Bando Sport e Periferie 2020».

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Divisione dello Sport, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2022 il Cons. Mariangela Caminiti e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;

**PREMESSO CHE**

- il Comune di Lizzanello (LE) in data 29.10.20 ha presentato telematicamente domanda di ammissione alla procedura indetta con il “Bando Sport e Periferie 2020” e contestualmente ha caricato 43 documenti tra cui anche il verbale di

verifica del progetto definitivo, redatto in data 12.10.20 dal R.U.P. del Comune nel quale è espresso “*giudizio positivo di verifica favorevole del progetto definitivo*” sia in ordine al progetto, sia in ordine alla documentazione ad esso allegata;

- in data 13.9.21 sul sito web sport.governo.it è stata pubblicata la graduatoria delle proposte di intervento ammesse al finanziamento, nonché l'allegato B contenente “*le domande di finanziamenti ritenute non ammissibili – a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa – con evidenza analitica delle motivazioni di non conformità al bando, per la presenza di vizi escludenti non superabili o non superati nemmeno a seguito dell’attivazione del soccorso procedimentale*”; la proposta di intervento del Comune è stata inserita nell'allegato B con la seguente motivazione “*Violazione Par. 6, lett. d) e Par. 8, lett. g) del bando*”, così in data 15.10.21 il Comune ha avanzato via pec richiesta di motivazione della esclusione, rimasta priva di riscontro;

- avverso il provvedimento di esclusione della domanda di finanziamento il Comune ha proposto ricorso deducendo la violazione della disciplina applicabile in materia sui contratti pubblici nonché la violazione del Par. 6, lett. d) e del Par. 8, lett. g) del bando, attesa la validità del progetto presentato in quanto il «verbale di verifica del progetto definitivo» richiesto sarebbe corrispondente al livello di progettazione presentato e validato ed ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato;

- previa ordinanza istruttoria n.6833/2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri intimata, costituitasi in giudizio in resistenza, ha depositato documentazione relativa al procedimento e si è opposta all'accoglimento del ricorso tenuto conto del corretto operato della Commissione di valutazione e dell'attribuzione del punteggio alla luce delle disposizioni del bando;

- con memoria il Comune di Lizzanello ha contestato la relazione difensiva dell'Amministrazione censurando l'incoerenza delle argomentazioni ed ha insistito sulla propria posizione difensiva;

- con ordinanza n. 659/2022 la domanda cautelare è stata respinta. A seguito di appello cautelare il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1411/2022 ha accolto l'istanza ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito;
- parte ricorrente ha depositato memoria conclusionale riportandosi alle argomentazioni dei propri scritti difensivi riguardo alla illegittimità ed erroneità del provvedimento impugnato ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso;

Alla pubblica udienza del 28 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

#### TANTO PREMESSO

*Considerato* che il ricorso non è ancora maturo per la decisione e, pertanto, è necessario, ai fini del decidere, acquisire da parte dell'Amministrazione documentati chiarimenti con riferimento alla procedura in questione, e in particolare:

- gli atti relativi alla procedura stessa eventualmente intervenuti a seguito del riesame delle posizioni dei partecipanti e i conseguenti esiti e decreti di rettifica della graduatoria finale;
- chiarimenti riguardo alla posizione del Comune ricorrente e se la stessa sia stata rivalutata alla luce del procedimento di riesame nonché riguardo alla sussistenza o meno di un tetto di finanziamenti stanziati per la predetta procedura;

*Ritenuto* che per tale adempimento è congruo assegnare il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza, onerando la parte ricorrente di notificare detta ordinanza all'Amministrazione resistente anche presso la sede effettiva;

*Ritenuto*, infine, che – allo stato della definizione del procedimento – è opportuno disporre l'immediata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti in graduatoria che potrebbero patire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso;

*Ritenuto* che, riguardo alle modalità di integrazione del contraddittorio, la ricorrente è autorizzata alla notifica per pubblici proclami, in considerazione del numero elevato di contraddittori, mediante la pubblicazione sul sito internet della

Presidenza del Consiglio dei Ministri –Divisione dello Sport di un sunto del ricorso e degli estremi della presente ordinanza con l’indicazione degli Enti collocati nella finale graduatoria di merito e che a tale incombente la parte ricorrente dovrà provvedere nel termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque) decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione della presente decisione, ulteriormente provvedendo, entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici) dal completamento delle anzidette formalità di notificazione, al deposito della documentazione attestante il rispetto dell’incombente in questione; Ritenuto di fissare per il prosieguo del giudizio l’udienza del 21 febbraio 2023.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) dispone i suddetti incumbenti istruttori, onerando le parti nei termini e modalità indicati in motivazione.

Ordina alla parte ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in parte motiva.

Fissa per il prosieguo del giudizio l’udienza del 21 febbraio 2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Francesca Romano, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Mariangela Caminiti**

**IL PRESIDENTE**  
**Concetta Anastasi**

**IL SEGRETARIO**

